

COMITATO NAZIONALE OSSERVATORIO LEGALITÀ FISCALE DIGITALE

Comitato Anti-Elusione Tecnologica POS-RT

Tutela della legalità fiscale • Difesa della concorrenza leale • Sicurezza dei sistemi telematici

Sede Operativa: Milano – Roma – Napoli

Email: info@osservatoriofiscaledigitale.it

PEC: osservatoriofiscaledigitale@pec.it

Web: www.osservatoriofiscaledigitale.it

Presidenza: Dott.ssa Paola Guerrato

Coordinamento Legale: Avv. Giuseppe Vacca – Dr. Michele Baldini

Prot. n. 1045 /2026 Data 05 / 05 / 2026

Oggetto: Velocizzatori fiscali: perché il nuovo quadro normativo conferma la loro incompatibilità con il sistema legale

L'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, che ha introdotto il nuovo comma 3-bis nell'art. 35 del DPR 633/1972, insieme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 111204/2025, segna un passaggio decisivo nella costruzione del nuovo ecosistema fiscale digitale italiano.

Dal combinato disposto di tali norme emerge un principio chiaro e non aggirabile:

ogni attività di gestione, elaborazione, conservazione e trasmissione del dato fiscale deve avvenire esclusivamente attraverso soggetti, procedure e sistemi preventivamente autorizzati, identificati, tracciabili e sottoposti al controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Il legislatore e l'Amministrazione finanziaria hanno quindi costruito un sistema “chiuso”, basato su:

- Registratori Telematici omologati;
- software espressamente approvati;
- procedure web ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento AE 111204/2025 introduce infatti:

- requisiti tecnici obbligatori;
- procedure di validazione preventiva;
- registrazione pubblica dei software autorizzati;
- obblighi di sicurezza, integrità e immodificabilità del dato fiscale;
- sistemi certificati di tracciabilità e controllo remoto.

In tale contesto normativo, i cosiddetti “velocizzatori” risultano strutturalmente incompatibili con il sistema legale vigente, poiché:

- non sono Registratori Telematici omologati;
- non risultano approvati dall'Agenzia delle Entrate;
- non sono iscritti nei registri ufficiali;
- introducono una intermediazione tecnologica privata non autorizzata nel processo fiscale.

Tali sistemi alterano inoltre la natura stessa della procedura “Fatture e Corrispettivi”, trasformando uno strumento manuale e diretto in un meccanismo automatizzato di trasmissione fiscale non previsto dalla legge.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, i “velocizzatori”:

- aggirano le architetture certificate previste dalla normativa;
- operano come middleware fiscali non riconosciuti;
- sottraggono parte del flusso tributario alle garanzie pubblicistiche di controllo, sicurezza e immodificabilità.

Il nuovo quadro normativo supera quindi ogni interpretazione estensiva derivante dalla risposta ad interpello n. 413/2020, chiarendo che qualsiasi software che automatizzi o intermedi la trasmissione dei corrispettivi deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

Le conseguenze non sono solo fiscali ma anche concorrenziali.

La commercializzazione di sistemi non conformi:

- altera il mercato;
- crea vantaggi competitivi indebiti;
- penalizza produttori, tecnici e operatori conformi;
- compromette la fiducia nel sistema legale di certificazione fiscale.

Per tali ragioni, il Comitato ritiene che l’utilizzo e la diffusione dei “velocizzatori” possano integrare anche ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., oltre a rappresentare una violazione del nuovo assetto normativo in materia di fiscalità digitale.

Il quadro normativo oggi vigente rafforza quindi in maniera significativa le azioni legali e cautelari promosse a tutela della filiera fiscale regolare, della correttezza del mercato e della sicurezza del sistema tributario nazionale.

Milano 05 Maggio 2026

Dr. Michele Baldini